

D.M. 7 ottobre 1993, n. 589 ⁽¹⁾.

**Regolamento recante modificazione al [decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300](#),
concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli
agenti d'affari in mediazione.**

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1994, n. 35.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la [legge 3 febbraio 1989, n. 39](#), che ha modificato ed integrato la [legge 21 marzo 1958, n. 253](#),
concernente l'ordinamento della professione di mediatore;

Visto il [decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452](#), concernente il regolamento per l'esecuzione e
l'attuazione dell'accennata [legge n. 39 del 1989](#);

Visto il [decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300](#), concernente il regolamento sulla
determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli
agenti di affari in mediazione, che, l'art. 1, comma 4, proroga fino all'emanazione del regolamento
previsto dall'art. 11 della citata [legge n. 39/1989](#) l'operatività delle commissioni esaminatrici di cui
all'art. 9 del [decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926](#), cui sono affidati
attualmente gli esami diretti ad accertare i requisiti per l'iscrizione degli aspiranti nel ruolo degli
agenti di affari in mediazione;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare la costituzione della commissione giudicatrice volta ad accertare
l'attitudine e la capacità professionale dei candidati e ritenuto, quindi, che occorre integrare il
regolamento recato dal citato [decreto ministeriale n. 300 del 1990](#), costituente la *sedes materiae*
della disciplina di cui trattasi, con apposita disposizione sostitutiva di quella di cui all'art. 1, comma 4,
del regolamento appena citato;

Considerato il disposto transitorio di cui all'art. 9, comma 3, della [legge n. 39/1989](#);

Visto l'art. 17 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante: «Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 7 ottobre 1993, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

1. ⁽²⁾.

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 1 ed aggiunge i commi 5 e 6 allo stesso articolo 1, [D.M. 21 febbraio 1990, n. 300.](#)

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.